

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 15/12/2021

FATTO

La parte ricorrente, alla luce del ricorso e dell'atto di reclamo, ha sostenuto:

- di agire, unitamente all'aderente al ricorso, in qualità di erede di n. 3 buoni fruttiferi postali ordinari della serie Q/P, emessi rispettivamente nelle date del 17, 18 e 19 settembre 1990 e dell'importo di Lire 5.000.000 ciascuno;
- di ritenere non soddisfacente la liquidazione prospettata dall'intermediario (pari ad € 27.967,17), in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli;
- che, in particolare, si sia ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati a tergo dei titoli con riferimento all'ultimo decennio;
- che infatti i rendimenti dal 21° al 30° anno dall'emissione non sono stati modificati da alcun timbro;
- che l'orientamento del giudice ordinario sul punto è pacifico nel tutelare l'affidamento del risparmiatore.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha invece affermato:

- che il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è disciplinata interamente da norme di carattere speciale);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il ricorso è irricevibile, in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009;
- che i buoni sottoscritti risultano emessi su modulistica originale della serie «P», ma recano la correzione sul fronte e il timbro correttivo sul retro, riportante i saggi d'interesse della serie ordinaria «Q», vigente in quel periodo;
- che i buoni controversi afferiscono pacificamente alla serie ordinaria Q, emessa e collocata tra il 1° luglio 1986 e il 31 ottobre 1995;
- che l'importo da rimborsare non è oggetto di valutazione discrezionale, bensì determinato sulla base di quanto prescritto dalla normativa di riferimento;
- che la liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello atteso è riconducibile all'applicazione della normativa fiscale *pro tempore* vigente;
- che gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva sulla base di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/1997).

La parte ricorrente domanda pertanto di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari, con riferimento all'ultimo decennio di fruttuosità, secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza.

L'intermediario chiede, viceversa, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF, proposte dall'intermediario resistente, vanno respinte.

Quanto alla prima eccezione, essa è fondata sul fatto che la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare, il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni in controversia, avvenuta in epoca posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009. Tuttavia, analoga questione è già stata sottoposta all'attenzione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5673/2013), il quale, pronunciandosi nel merito su una controversia avente ad oggetto le modifiche dei termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», ha espresso un contrario principio, valevole anche per le modifiche dei rendimenti dei buoni ordinari. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha, infatti, stabilito che, «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici», rileva, ai fini della competenza temporale dell'ABF, la data in cui è insorta la controversia.

Quanto alla seconda eccezione, l'intermediario ha dedotto l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerare prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF. Ma, anche qui, il Collegio di Coordinamento sopra richiamato ha già avuto modo di esprimersi, negando che i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari.

Passando al merito della lite, parte ricorrente ha versato in atti documentazione volta ad attestare il proprio *status* di erede e a comprovare, dunque, la titolarità effettiva del diritto controverso, producendo inoltre i seguenti buoni fruttiferi postali: (i) n. xxx.008, valore Lire 5.000.000, emesso il 18 settembre 1990; (ii) n. xxx.009, valore Lire 5.000.000, emesso il 19 settembre 1990; (iii) n. xxx.007, valore Lire 5.000.000, emesso il 17 settembre 1990.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

I buoni, emessi sul cartaceo originale della serie «P», corretta con la serie «Q», riportano i timbri di variazione della serie (da «P» a «Q/P») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

I buoni risultano essere stati emessi regolarmente dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (1° luglio 1986).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia per il periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità.

La domanda deve essere accolta.

Per quanto attiene alle contestazioni relative al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dei buoni fruttiferi postali afferenti alla serie Q/P, infatti, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA